

racc. a.r.

Al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
viale Trastevere n.76/A
00153 Roma

Oggetto: diffida e messa in mora

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, res.te a _____ CF: _____,
in servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in epigrafe con contratto a tempo
indeterminato dal _____ e con qualifica di _____

premessso

1. nel profilo e qualifica di appartenenza lo scrivente ha sinora lavorato con contratto a termine alle dipendenze del MIUR nei periodi di seguito elencati:

dal _____ al _____

per un totale di anni _____ mesi _____ e giorni _____ di servizio pre ruolo prestato nel profilo di appartenenza;

2. tuttavia, nessuna retribuzione individuale di anzianità (progressioni economiche) è mai stata riconosciuta al sottoscritto in relazione al suddetto servizio pre ruolo;
3. quanto invece alla ricostruzione di carriera (v. decreti USR Lazio - ATP Roma del _____), i servizi pre ruolo sono stati riconosciuti soltanto nei limiti di cui agli artt. 485 e 569 del D.Lgs 297/1994, ovverosia:
 - ai fini giuridici ed economici: 4 anni per l'intero ed ulteriori 2/3 del restante periodo maturato;
 - ai soli fini economici (per gli ormai soppressi aumenti biennali): il residuo 1/3 del servizio pre ruolo svolto;
4. eppure la Corte di Giustizia europea, con sentenza 13 settembre 2007, causa c-307/05, ha esplicitato il contenuto e la portata dei principi di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70 in relazione alle ipotesi di discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in costanza di rapporti a termine;
5. alla suddetta pronuncia hanno fatto seguito numerose altre di pari tenore anche dei giudici nazionali;
6. ad oggi, però, nessuna equiparazione con il personale a tempo indeterminato è ancora espressamente prevista nel nostro ordinamento in merito a scatti di anzianità (retribuzione

- individuale di anzianità nel caso di specie), progressioni economiche e di livello ed anzianità di servizio in genere;
7. come premesso l'unico riconoscimento è quello relativo alle ricostruzioni di carriera ma in misura illegittimamente parziale;
 8. d'altronde non sussistono (né sono state esplicitate dal Legislatore italiano) le *ragioni oggettive* che giustificano un trattamento differenziato dei lavoratori a termine rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato su anzianità di servizio e ricostruzione carriera (v. clausola 4 del cit. Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70);
 9. trattasi quindi nella fattispecie di inadempimento dello Stato italiano di uniformarsi *in toto* ai suddetti principi della direttiva 1999/70, come meglio precisati nella citata sentenza, con conseguente immediata e diretta applicabilità della stessa direttiva nei rapporti tra privati e amministrazioni pubbliche anche in relazione agli istituti in oggetto;
 10. il principio della diretta efficacia, a determinate condizioni, delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, con conseguente disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno non conforme, è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale 18 aprile 1991 n.168;
 11. nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per la diretta applicabilità della direttiva in oggetto nell'ordinamento giuridico italiano; essa infatti impone disposizioni puntuali e stringenti, non sottoposte a condizioni, alle quali lo Stato italiano avrebbe dovuto dare attuazione entro il 31.7.2001;

Tanto premesso, il sottoscritto rivendica il riconoscimento ai fini giuridici ed economici - ivi comprese la progressione economica di anzianità, la ricostruzione di carriera e la partecipazione alle procedure selettive - dell'anzianità di servizio pre ruolo maturata, pari a complessivi

La presente vale ai fini interruttivi di qualsivoglia termine prescrizione e/o decadenziale e costituisce atto di formale messa in mora dell'amministrazione scolastica convenuta per il pagamento delle spettanze dovute
